AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

ORDINANZA n° 703 **del** 18 MAG. 2012 **Prot. n°** 71786

Oggetto:	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta LADURNER S.r.l. - HAFNER S.p.A. Impianto ubicato in via W Tobagi – Montale. Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. **Modifica.**

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia di ambientale" Parte Seconda Titolo III-bis;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTI gli atti rilasciati dal SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale di cui al prot. n° 57371/10/1 del 30/10/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008, prot. n° 20352 del 29/04/2009, prot. n° 52174 del 03/11/2009 e prot. n° 39083 del 13/08/2010, prot. n° 57711 del 16/12/2010, prot. n°41057 del 16/09/2011 e prot. n° 52028 del 30/11/2011 relativi all'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007(*), Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008(*), Ordinanza n° 892 del 29/04/2009(*), Ordinanza n° 2173 del 20/10/2009(*), Ordinanza n° 2447 del 06/08/2010(*), Ordinanza n° 3195 del 23/11/2010(*), Ordinanza n° 1332 del 07/09/2011(*) e Ordinanza n° 1651 del 30/11/2011(*);

VISTA l'Ordinanza n° 258 del 23/02/2012(*) e tutto il carteggio istruttorio con particolare riferimento al verbale del 17/05/2012(*);

RICHIAMATO il punto 1.2 dell'Ordinanza n° 1332 del 07/09/2011 modificato con Ordinanza n° 1651 del 30/11/2011 di seguito riportato:

"1.2 Introducendo nel paragrafo 4.1 "Emissioni in atmosfera" il seguente punto 13:

13) presso l'impianto di termovalorizzazione sono presenti n° 4 silos per lo stoccaggio di materie prime (n° 2 carbone attivo e n° 2 bicarbonato), le cui emissioni sono stimate in < 1 ora per 1 volta ogni 4 settimane e n° 2 silos di raccolta delle polveri derivanti dall'abbattimento dei fumi e delle ceneri di caldaia, le cui emissioni non sono previste se non per motivi di sovrappressione del silos (sfiati di emergenza). Tutti e sei gli sfiati sono dotati di sistema di abbattimento del tipo filtro a maniche.

***Entro e non oltre 90 gg. dalla data del 15/09/2011**, la Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. dovrà provvedere a installare un sistema acustico e visivo idoneo a segnalare le eventuali anomalie di funzionamento dei suddetti impianti di abbattimento. Tale sistema di allarme dovrà attivarsi nel momento in cui il parametro di processo (differenziale di pressione) che garantisce il corretto funzionamento dell'impianto, esce dai limiti previsti dal costruttore."*

RITENUTO di procedere con l'emanazione degli atti di competenza di modifica del punto 1.2 dell'Ordinanza 1332 del 07/09/2011 modificato con Ordinanza n° 1651 del 30/11/2011

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 20 del 12/01/2010, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi;

VISTO e CONSIDERATO tutto quanto sopra riportato;

ORDINA

Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i., rilasciata alla Ditta LADURNER S.r.l. - HAFNER S.p.A., per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, via W. Tobagi 16, nel seguente modo:

1. Di sostituire il p.to 1.2 dell'Ordinanza n° 1332 del 07/09/2011modificato con Ordinanza n° n° 1651 del 30/11/2011 con il seguente:
   1.2 Introducendo nel paragrafo 4.1 "Emissioni in atmosfera" il seguente punto 13:
   13) presso l'impianto sono presenti n° 4 silos per lo stoccaggio di materie prime (n° 2 carbone attivo e n° 2 bicarbonato), le cui emissioni sono stimate in minori di 1 ora per 1 volta ogni 4 settimane. Tutti e quattro gli sfiati sono dotati di sistema di abbattimento del tipo filtro a maniche.
   Entro e non oltre 90 gg. dalla data del 15/09/2011, la Ditta LADURNER S.r.l. dovrà provvedere a installare un sistema acustico e visivo idoneo a segnalare le eventuali anomalie di funzionamento dei suddetti impianti di abbattimento. Tale sistema di allarme dovrà attivarsi nel momento in cui il parametro di processo (differenziale di pressione) che garantisce il corretto funzionamento dell'impianto, esce dai limiti previsti dal costruttore.

DISPONE

Di far salvo quanto disposto e prescritto con l'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. che non risulti in contrasto con il presente atto;

DISPONE, altresì

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, per la predisposizione dell'atto definitivo di modifica dell'autorizzazione; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente, agli Uffici tecnici del Comune di Montale, ad A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, all'ASL n° 3 per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza.

LG/

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi

(*) documentazione scaricabile al seguente indirizzo internet:
http://www.provincia.pistoia.it/AMBIENTE/InformazioneAmbientale/TermovalorizzatoreMontale/TermovalorizzatoreMontale.asp